

TIPO DI ATTO	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
<p style="text-align: center;">PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Art. 543 c.p.c.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolo esecutivo e precetto in originale, completi di avvisi a/r (modulo 23L – no cad); 2. formula esecutiva in originale; 3. tante copie quanti sono terzi e debitori. <p>COMPETENZA TERRITORIALE: art 26-bis cpc : “Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti”. <i>Primo comma: quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, comma 5, c.p.c. per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.</i></p> <p><i>Secondo comma: fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.</i></p> <p>SE IL DEBITORE HA LA RESIDENZA ALL’ESTERO:</p> <p>Art. 26 CPC: foro generale dell'esecuzione forzata, nel quale viene esplicitamente previsto come: "<i>Per l'esecuzione forzata su cose mobili (nдр: tra cui il denaro e altri beni) o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano</i>".</p> <p><i>Ciò posto, in caso di debitore residente (o con sede) all'estero, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi, in virtù della norma di portata generale sopra richiamata (art. 26 c.p.c.), presso il giudice del luogo in cui i beni mobili si trovano e, quindi, in caso di <u>pignoramento presso terzi</u>, nel luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore.</i></p>

TIPO DI ATTO	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
<p style="text-align: center;">RINNOVO DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI</p> <p>Il presupposto è che l'esecuzione sia già iniziata ed il pignoramento già iscritto presso la competente cancelleria. Il nuovo atto andrà collazionato come segue:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. stampa dell'atto di pignoramento originario già iscritto a ruolo e presente nel fascicolo telematico, attestandone la conformità; 2. presentazione di una copia conforme del verbale dell'udienza, se già svolta, attestandone la conformità; 3. inserimento di tutte le ingiunzioni e le ammonizioni dell'ufficiale giudiziario per la parte a cui va rinnovata l'esecuzione; 4. inserimento di una nuova relata di notifica